



STATUTO

Venezia, 31 gennaio 2022

NUOVA COSTITUENTE

STATUTO

approvato dall'Assemblea di Nuova Costituente – Venezia, 31 gennaio 2022

SOMMARIO

| | |
|--|----------|
| Titolo I – Disposizioni generali | 4 |
| articolo 1. Costituzione, sede, natura giuridica, durata..... | 4 |
| articolo 2. Finalità. | 4 |
| articolo 3. Principi fondanti. | 4 |
| articolo 4. Simbolo..... | 4 |
| Titolo II – Associati..... | 5 |
| articolo 5. Forme di adesione a Nuova Costituente. | 5 |
| articolo 6. Associati..... | 5 |
| articolo 7. Sostenitori. | 5 |
| articolo 8. Norme comuni. Quota associativa annuale..... | 6 |
| Titolo III – Struttura di base | 6 |
| articolo 9. Partecipazione e autonomia organizzativa..... | 6 |
| articolo 10. Criteri organizzativi generali. | 6 |
| articolo 11. Le unità territoriali di base: Rappresentanze. | 7 |
| articolo 12. Le unità tematiche di base: Comitati. | 7 |
| articolo 13. Democrazia diretta. | 7 |
| Titolo IV – Struttura organizzativa | 8 |
| articolo 14. Organi dell'Associazione..... | 8 |
| articolo 15. Rapporti tra Organi. | 8 |
| articolo 16. Regole generali degli Organi dell'Associazione..... | 8 |
| articolo 17. Assenza di Compensi. Disciplina dei Rimborsi..... | 8 |
| Titolo V – Organi politici..... | 9 |
| Sezione V.I - Assemblea..... | 9 |
| articolo 18. L'Assemblea di Nuova Costituente. | 9 |
| articolo 19. Presentazione delle candidature e modalità di voto per l'Assemblea..... | 10 |
| Sezione V.II - Consiglio | 11 |
| articolo 20. Il Consiglio di Nuova Costituente. | 11 |
| articolo 21. Potere regolamentare del Consiglio. | 12 |
| Sezione V.III - Coordinatore..... | 12 |
| articolo 22. Il Coordinatore di Nuova Costituente..... | 12 |
| articolo 23. La Segreteria di Coordinamento. | 13 |
| Sezione V.IV - Comitato Esecutivo | 13 |
| articolo 24. Il Comitato Esecutivo di Nuova Costituente. | 13 |
| Sezione V.V - Tesoriere..... | 13 |
| articolo 25. Il Tesoriere di Nuova Costituente..... | 13 |

| | |
|---|-----------|
| Titolo VI – Organi di indirizzo | 14 |
| articolo 26. Il Collegio dei Probiviri di Nuova Costituente. | 14 |
| articolo 27. Il Collegio di Consulenza di Nuova Costituente. | 14 |
| Titolo VII – Organi di garanzia | 15 |
| articolo 28. La Commissione Iscritti e Aderenti. | 15 |
| articolo 29. Il Collegio di Garanzia. | 15 |
| articolo 30. Il Collegio dei Revisori dei Conti. | 16 |
| Titolo VIII – Organi consultivi | 16 |
| articolo 31. L’Assemblea delle Rappresentanze. | 16 |
| articolo 32. L’Assemblea dei Comitati. | 17 |
| Titolo IX – Attività elettorale | 17 |
| articolo 33. Disciplina. | 17 |
| articolo 34. Candidature alle elezioni politiche. | 17 |
| articolo 35. Candidature alle elezioni amministrative | 17 |
| Titolo X – Gestione finanziaria | 18 |
| articolo 36. Patrimonio ed entrate della Associazione | 18 |
| articolo 37. Bilancio consuntivo e preventivo | 18 |
| articolo 38. Avanzi di gestione | 18 |
| Titolo XI – Disciplina di garanzia | 19 |
| articolo 39. Codice di Garanzia..... | 19 |
| articolo 40. Il procedimento disciplinare. | 19 |
| Titolo XII – Disposizioni finali | 20 |
| articolo 41. Modifiche dello Statuto e del Codice di Garanzia | 20 |
| articolo 42. Scioglimento | 20 |
| articolo 43. Norme applicabili: rinvio..... | 20 |
| articolo 44. Disposizioni transitorie. | 20 |

Allegati

| | | |
|-------------------|--|----|
| Allegato 1 | Manifesto di Nuova Costituente (Venezia, 6-25 aprile 2020) | 22 |
| Allegato 2 | Simbolo di Nuova Costituente | 24 |
| Allegato A | Elenco dei Promotori | 25 |
| Allegato B | Elenco dei Primi Associati | 26 |
| Allegato C | Elenco degli Associati Onorari | 27 |

§ § § § §

Titolo I – Disposizioni generali

articolo 1. Costituzione, sede, natura giuridica, durata.

1. È costituita un'associazione politica denominata “**Nuova Costituente**” (e, nel presente atto, anche denominata “**Associazione**”), con sede in Venezia, sestiere Castello 2684. La variazione della sede nell'ambito del comune di Venezia non comporta modifica statutaria.
2. Nei documenti approvati o autorizzati dall'Associazione, compreso il materiale elettorale, la denominazione può essere abbreviata in “**NC**” o in altro modo solo su autorizzazione del Consiglio per singoli atti e documenti o per categorie di essi, autorizzazione che può sempre essere revocata.
3. Nuova Costituente è associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice civile della Repubblica Italiana, e ha durata indeterminata.

articolo 2. Finalità.

1. Nuova Costituente persegue la finalità di diffondere i principi politici dell'autodeterminazione e dell'autogoverno dei popoli anche partecipando a consultazioni elettorali politiche e amministrative interessanti i territori attualmente rientranti nella Repubblica Italiana, nell'Unione Europea e in Europa.
2. Nuova Costituente non ha scopo di lucro.

articolo 3. Principi fondanti.

1. Nuova Costituente è un'associazione politica che si propone di salvaguardare i diritti delle persone – vita, libertà, proprietà e famiglia – nonché il diritto all'autogoverno delle comunità, territoriali o volontarie, fino all'esercizio del diritto all'autodeterminazione.
2. Gli Iscritti di Nuova Costituente credono che le istituzioni debbano essere organizzate su base volontaria e federale, anche coinvolgendo gli individui e le comunità tramite strumenti di autonomia associativa e territoriale, fino a forme di democrazia diretta.
3. Gli Iscritti di Nuova Costituente ritengono che gli Stati moderni vadano fortemente limitati nelle loro prerogative e nei loro poteri, secondo una corretta applicazione del principio di sussidiarietà, e debbano essere contenuti nelle loro dimensioni.
4. Mediante Nuova Costituente, gli Iscritti agiranno per sviluppare negli individui, nelle comunità e nelle istituzioni, il senso di libertà e di responsabilità personali.
5. Gli Iscritti dell'Associazione si riconoscono nei principi e nelle idee espresse nel “**Manifesto di Nuova Costituente**” del 25 aprile 2020, allegato a questo atto come “Allegato 1”, e si impegnano a collaborare tra loro secondo i principi del libero confronto e del metodo democratico come attuato nel presente statuto (di seguito, lo “**Statuto**”).

articolo 4. Simbolo.

1. Il simbolo di Nuova Costituente appartiene ed è nella legittima disponibilità di Nuova Costituente.
2. Il simbolo, riprodotto nel presente statuto anche come “Allegato 2”, è costituito da un cerchio di colore bianco, delimitato o meno nel perimetro da una riga sottile di colore nero o colorata, contenente al centro una larga striscia rossa verticale interrotta nel mezzo dalla parola «**NUOVA**», in colore rosso e in carattere specifico, e immediatamente sotto dalla parola «**costituente**», in colore nero e in carattere specifico, e altresì interrotta prima di raggiungere il bordo inferiore dalla scritta “**Federalismo • Libertà • Democrazia**” in colore nero e rosso e carattere specifico, arcuata in prossimità del bordo.
3. Il simbolo può essere utilizzato anche in forme parzialmente ma non sostanzialmente divergenti dalla descrizione di cui al precedente comma 2 e, in particolare, con colorazione in negativo bianco e rosso.
4. Il Consiglio concede l'utilizzo del simbolo alle strutture di base di Nuova Costituente regolarmente costituite, per il perseguimento delle finalità indicate nel presente statuto e per l'utilizzo a fini elettorali, ai sensi del successivo articolo 10. Può concederlo anche ad altri soggetti, previa specifica delibera o apposito regolamento. La concessione del simbolo può essere revocata dal Consiglio.
5. Il simbolo è anche, tutto o in parte, contrassegno elettorale per le elezioni politiche e amministrative. Il Consiglio, per tutti i tipi di elezione, può apportare al simbolo e al contrassegno le modifiche ritenute più opportune nel rispetto delle disposizioni di legge in materia, in particolare nel caso di elezioni amministrative.

6. Tutti i simboli usati nel tempo da Nuova Costituente o dai movimenti o soggetti giuridici in essa confluiti, o che in essa confluiranno, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, sono di proprietà esclusiva di Nuova Costituente, salvi legittimi diritti di terzi.

Titolo II – Associati

articolo 5. **Forme di adesione a Nuova Costituente.**

1. Si può aderire a Nuova Costituente tramite iscrizione, con la qualifica di **Associato** o di **Sostenitore**. Iscritti e Aderenti complessivamente considerati sono denominati **Iscritti**.
2. Tra gli Associati si distinguono i **Promotori**, i **Primi Associati** e gli **Associati Onorari**. Al di fuori delle categorie di cui al presente comma, si può acquisire la qualifica di Associato solo dopo due anni solari di appartenenza all'Associazione come Sostenitore.
3. Il **Regolamento Speciale Iscritti e Aderenti**, approvato dal Consiglio ai sensi del successivo articolo 21, disciplina l'adesione a Nuova Costituente di enti collettivi e, in generale, di soggetti diversi dalle persone fisiche. Ove l'adesione di cui al presente comma comporti l'attribuzione di diritti di elettorato passivo e attivo ai suddetti enti e soggetti – che, complessivamente considerati, sono denominati **Aderenti** – o a loro designati, il relativo regolamento speciale avrà natura di modifica statutaria, con applicazione della relativa disciplina.

articolo 6. **Associati.**

1. Sono **Associati** di Nuova Costituente le persone fisiche, maggiorenni ai sensi della normativa nazionale loro applicabile, liberamente e volontariamente iscritti da almeno due anni all'Associazione con le modalità da essa previste, per parteciparvi con i diritti di elettorato passivo e attivo previsti dallo Statuto, aderendo ai documenti politici cui esso rimanda nel precedente articolo 3, che dichiarano di conoscere e accettare, nonché per contribuire operativamente ed economicamente – almeno con il pagamento della quota annuale di iscrizione – all'attività dell'Associazione stessa per la realizzazione delle sue finalità associative.
2. I **Promotori** sono le persone nominativamente elencate nell'allegato denominato “Allegato A” dello Statuto, ex-componenti del Consiglio Direttivo (organo previsto nello statuto adottato in sede di costituzione dell'Associazione) e del Comitato Promotore (organismo provvisorio approvato dal Consiglio Direttivo e operativo dal 17 aprile 2021), organismi decaduti con l'approvazione del presente Statuto ai sensi del successivo articolo 44. Ciascun Promotore, fino a che rinnova l'iscrizione a Nuova Costituente, è componente di diritto del Consiglio, ai sensi del successivo articolo 20, fino al compimento del settantacinquesimo anno di età, salva rinuncia da comunicare per iscritto al Consiglio medesimo.
3. I **Primi Associati** sono le persone nominativamente elencate nell'allegato denominato “Allegato B” dello Statuto e sono gli Associati di Nuova Costituente iscritti antecedentemente al primo Congresso dell'Associazione. I Primi Associati, fino a che rinnovano l'iscrizione a Nuova Costituente, hanno diritto di partecipare, a loro richiesta, all'Assemblea di Nuova Costituente come invitati ai sensi del successivo articolo 18, salva la loro eventuale partecipazione anche quali Delegati o componenti di diritto.
4. Gli **Associati Onorari** sono gli Associati e i Sostenitori che, per lo speciale supporto dato all'Associazione o per una straordinaria e documentabile attività personale a favore di principi fondanti di Nuova Costituente, sono nominati tali, nel numero massimo di quattro all'anno, dal Consiglio con maggioranza di tre quarti dei suoi componenti. L'elenco degli Associati Onorari costituisce l'allegato denominato “Allegato C” del presente Statuto. Gli Associati Onorari, fino a che rinnovano l'iscrizione a Nuova Costituente, hanno diritto di partecipare, a loro richiesta, all'Assemblea di Nuova Costituente come invitati ai sensi del successivo articolo 18, salva la loro eventuale partecipazione anche quali Delegati o componenti di diritto.

articolo 7. **Sostenitori.**

1. Sono **Sostenitori** di Nuova Costituente le persone fisiche, anche non maggiorenni ai sensi della normativa nazionale loro applicabile, che si iscrivono all'Associazione con le modalità da essa previste aderendo ai documenti politici cui il presente Statuto rimanda nel precedente articolo 3, che dichiarano

di conoscere e accettare, per contribuire operativamente ed economicamente – almeno con il pagamento della quota annuale di iscrizione – all’attività dell’Associazione stessa per la realizzazione delle sue finalità associative, pur senza esercitare in essa i diritti di elettorato passivo e attivo previsti dallo Statuto per non aver ancora maturato tutti i requisiti da esso richiesti per appartenere alla categoria degli Associati.

articolo 8. **Norme comuni. Quota associativa annuale.**

1. La richiesta di associazione, nonché l’accettazione della medesima, avviene nei modi e nelle forme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Speciale Iscritti e Aderenti, approvato dal Consiglio ai sensi del successivo articolo 21 e che ha per oggetto la disciplina di tutte le vicende giuridiche del vincolo associativo.
2. Il Sostenitore può fare domanda di attribuzione della qualifica di Associato al Consiglio con effetto dopo almeno due anni solari dall’iscrizione a Nuova Costituente, secondo il citato Regolamento Speciale Iscritti e Aderenti, che dovrà prevedere come requisito minimo la presentazione favorevole di due Associati per l’iscrizione del Sostenitore e di quattro Associati per l’attribuzione della qualifica di Associato.
3. Gli Associati e i Sostenitori sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. La prima quota associativa erogata dall’Associato o dal Sostenitore costituisce quota di iscrizione e può essere di importo diverso dalla quota associativa annuale.
4. Ogni iscritto può in qualsiasi momento recedere dall’Associazione; tale recesso dev’essere comunicato per iscritto al Coordinatore o alla Commissione Iscritti e Aderenti di cui al successivo articolo 28 e ha efficacia dal giorno successivo alla sua ricezione.

Titolo III – Struttura di base

articolo 9. **Partecipazione e autonomia organizzativa.**

1. Nuova Costituente favorisce la massima partecipazione degli Iscritti e degli Aderenti, sia come singoli sia attraverso le forme di aggregazione previste dallo Statuto.
2. Le **Rappresentanze** e i **Comitati** rappresentano le unità organizzative di base, complessivamente denominate **Case**. Attraverso esse gli Associati e i Sostenitori contribuiscono alle attività di Nuova Costituente, la quale garantisce la massima autonomia organizzativa di tali aggregazioni, fermo il rispetto delle norme e dei principi dello Statuto.
3. La disciplina delle Case è contenuta, oltre che nel presente Statuto, nel **Regolamento Speciale Rappresentanze e Comitati** approvato dal Consiglio ai sensi del successivo articolo 21.

articolo 10. **Criteri organizzativi generali.**

1. Nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari di Nuova Costituente nonché della autonoma disciplina di ciascuna Rappresentanza o Comitato, ogni Iscritto può partecipare all’attività di più Case ma può esercitare pienamente i propri diritti di elettorato attivo e passivo solo in una Casa, denominata **Casa Elettiva**.
2. Il Sostenitore può accasarsi solo nelle Rappresentanze che includano il comune della Repubblica Italiana in cui egli dichiara di essere residente, anagraficamente o per avervi una dimora abituale, o di avervi stabilito il proprio domicilio, e tra esse deve scegliere la propria Casa Elettiva.
3. L’Associato può accasarsi elettivamente in una Rappresentanza con cui abbia un collegamento secondo i criteri menzionati nel precedente comma oppure in un Comitato liberamente scelto.
4. Il numero minimo di Associati per la regolare costituzione di una Casa è di venti per le Rappresentanze e di dieci per i Comitati.
5. Solo le Case che siano state scelte come Case Elettive da almeno dieci Associati possono esprimere Delegati all’Assemblea di Nuova Costituente.
6. Ai fini del conteggio del numero degli iscritti di Nuova Costituente per la determinazione dei diritti in Assemblea delle Case e dei Delegati, ogni Iscritto viene considerato appartenente alla sola propria Casa Elettiva, salvo diversa specifica disposizione statutaria o regolamentare.

7. Alle Case costituite nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento Speciale Rappresentanze e Comitati è consentito utilizzare i segni distintivi dell'Associazione e/o quelli di cui l'Associazione dispone in forza di contratti di licenza ovvero ad altro titolo, nei limiti e con gli obblighi stabiliti dal citato Regolamento.
8. Le Case sono entità patrimonialmente separate e distinte dall'Associazione e godono di piena autonomia organizzativa e finanziaria. Il patrimonio di ciascuna Casa è separato e distinto da quello dell'Associazione, che non risponde in alcun modo delle obbligazioni assunte dalla Casa, la quale reciprocamente non risponde in alcun modo delle obbligazioni assunte dall'Associazione.
9. Le Case sono libere di organizzarsi secondo forme e termini deliberati dai loro aderenti nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento Speciale Rappresentanze e Comitati e avranno l'obbligo di dotarsi di uno statuto o regolamento interno che garantisca il rispetto del Codice di Garanzia e che preveda espressamente termini e limiti delle responsabilità dei rispettivi appartenenti, sia politiche sia relative alle obbligazioni assunte dalla Rappresentanza.

articolo 11. Le unità territoriali di base: Rappresentanze.

1. La Rappresentanza è l'unità organizzativa di base di natura territoriale.
2. Le Rappresentanze delimitano la loro competenza negli ambiti territoriali definiti da Nuova Costituente con il Regolamento Speciale Rappresentanze e Comitati approvato dal Consiglio ai sensi del successivo articolo 21, che disciplina i requisiti minimali per la costituzione e il riconoscimento delle Rappresentanze medesime, secondo il principio della loro ampia autonomia.
3. Per gli Iscritti residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica Italiana, l'ambito territoriale di minima estensione di una Rappresentanza è quello di un comune e l'ambito territoriale di massima estensione è quello di una regione.
4. Per gli Iscritti non residenti o domiciliati nel territorio della Repubblica Italiana, l'ambito territoriale di una Rappresentanza può essere nazionale o di estensione diversa, maggiore o minore.
5. Le Rappresentanze promuovono il confronto e la propaganda politica ed elettorale sul territorio. Hanno i poteri previsti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Associazione quanto alle raccolte di candidature per competizioni elettorali di ogni tipo, nonché alle proposte programmatiche per elezioni di ogni tipo e specificamente a quelle eventuali aventi a oggetto alleanze elettorali nel contesto di elezioni locali.

articolo 12. Le unità tematiche di base: Comitati.

1. Il Comitato è l'unità organizzativa di base di natura tematica.
2. I Comitati delimitano la loro competenza negli ambiti tematici e tematico-territoriali da essi stessi definiti in conformità al Regolamento Speciale Rappresentanze e Comitati approvato ai sensi del successivo articolo 21, che disciplina i requisiti minimali per la costituzione e il riconoscimento dei Comitati medesimi, secondo il principio della loro ampia autonomia.
3. I Comitati sono espressione della libera iniziativa degli Iscritti che desiderano, mediante il Comitato, promuovere i valori e i principi di Nuova Costituente su specifiche tematiche o in ambiti territoriali non corrispondenti a quelli delle Rappresentanze.
4. I Comitati promuovono il confronto e la propaganda politica ed elettorale secondo i propri atti regolamentari interni. Hanno i poteri previsti dallo Statuto e dai regolamenti dell'Associazione quanto alle raccolte di candidature per competizioni elettorali di ogni tipo, nonché alle proposte programmatiche.

articolo 13. Democrazia diretta.

1. Ciascun Associato e/o Casa può sottoporre al Consiglio una mozione politica, tematica ovvero organizzativa, a condizione che tale mozione sia sottoscritta dal numero di Associati e/o Case stabilito nell'apposito Regolamento Speciale di Democrazia Diretta approvato dal Consiglio approvato ai sensi del successivo articolo 21.
2. Le mozioni, unitamente alle necessarie sottoscrizioni a supporto, devono essere inviate al Coordinatore e al Consiglio il quale, verificata la regolarità della presentazione delle mozioni, le discute obbligatoriamente e senza indugio nell'ambito dei propri lavori.

Titolo IV – Struttura organizzativa

articolo 14. Organi dell'Associazione.

1. Sono Organi politici generali dell'Associazione:
 - 1.1. l'Assemblea(articolo 18 e seg.);
 - 1.2. il Consiglio.....(articolo 20 e segg.);
 - 1.3. il Coordinatore(articolo 22 e seg.);
 - 1.4. il Comitato Esecutivo.....(articolo 24);
 - 1.5. il Tesoriere(articolo 25).
2. Sono Organi di indirizzo dell'Associazione:
 - 2.1. il Collegio dei Probiviri(articolo 26);
 - 2.2. il Collegio di Consulenza.....(articolo 27).
3. Sono Organi di garanzia dell'Associazione:
 - 3.1. la Commissione Iscritti e Aderenti(articolo 28);
 - 3.2. il Collegio di Garanzia(articolo 29);
 - 3.3. il Collegio dei Revisori dei Conti(articolo 30).
4. Sono Organi consultivi dell'Associazione:
 - 4.1. l'Assemblea delle Rappresentanze(articolo 31);
 - 4.2. l'Assemblea dei Comitati.....(articolo 32).

articolo 15. Rapporti tra Organi.

1. I rapporti tra gli Organi dell'Associazione, quanto alla elezione o nomina, sono i seguenti:
 - 1.1. l'Assemblea di Nuova Costituente, che è composta (i) dai Delegati eletti o nominati dalle Case e (ii) dai componenti di diritto, elegge il Coordinatore, il Consiglio e il Collegio di Garanzia;
 - 1.2. il Consiglio nomina il Tesoriere, la Commissione Iscritti e Aderenti, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio di Consulenza;
 - 1.3. il Coordinatore nomina il Comitato Esecutivo.

articolo 16. Regole generali degli Organi dell'Associazione.

1. Gli Organi e le cariche dell'Associazione hanno durata ordinaria triennale, in corrispondenza con ciascun ciclo congressuale ordinario ai sensi del successivo articolo 18, con esclusione degli Organi di indirizzo dell'Associazione, che sono permanenti.
2. Tutti i titolari di cariche negli Organi di Nuova Costituente possono essere rieletti nella stessa carica, salve le limitazioni e i requisiti disposti dallo Statuto per specifiche cariche.
3. La carica di Coordinatore è incompatibile con quella di Tesoriere, di Probiviro e di componente della Commissione Iscritti e Aderenti.
4. La carica di componente del Collegio di Garanzia e del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra, a esclusione di quella di componente del Collegio di Consulenza.
5. In caso di dimissioni o decadenza di componenti degli Organi dell'Associazione diversi dagli Organi di indirizzo, fatte salve le regole per il caso di decadenza dell'intero Organo e salva diversa specifica disciplina dello Statuto, subentra il primo dei non eletti che ha sostenuto la stessa mozione sostenuta dall'eletto uscente o, in mancanza, il primo dei non eletti considerando l'ordine naturale dei risultati elettorali. In ulteriore mancanza, il nuovo componente è designato tempestivamente dai Probiviri.
6. Nei casi di decadenza, tutti gli organi operano in regime di *prorogatio* fino a nuove elezioni/nomine, salvo che sia diversamente disposto dallo Statuto.

articolo 17. Assenza di Compensi. Disciplina dei Rimborsi.

1. Dalla elezione o nomina a qualsiasi Organo della Associazione non consegue un diritto ad alcun compenso e ogni attività svolta nell'ambito della carica è prestata a titolo gratuito, salvo quanto disposto per i Revisori dei Conti nel successivo articolo 30, comma 4.

2. È dovuto il rimborso delle spese documentate e approvate – sulla base dei criteri di prudente gestione e di altri fissati con delibera dal Consiglio – dal Tesoriere sulla base della disponibilità finanziaria della Associazione, se sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto, al Coordinatore, ai componenti del Consiglio, al Tesoriere, ai componenti del Collegio di Consulenza, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio di Garanzia.

Titolo V – Organi politici

Sezione V.I - Assemblea

articolo 18. **L’Assemblea di Nuova Costituente.**

1. L’Assemblea è l’organo sovrano di Nuova Costituente e, salvo quanto disposto nello Statuto, è disciplinata dal **Regolamento Speciale dell’Assemblea** approvato dal Consiglio ai sensi del successivo articolo 21. L’Assemblea regolarmente costituita ha comunque il potere di modificare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Regolamento Speciale dell’Assemblea, anche con effetto immediato, o di deliberare mozioni di indirizzo ovvero istruzioni vincolanti affinché il Consiglio modifichi il suddetto Regolamento.
2. L’Assemblea è competente a discutere e a deliberare gli indirizzi politici, organizzativi e di funzionamento di Nuova Costituente, anche attraverso mozioni vincolanti per il Consiglio. È altresì competente a deliberare le modifiche allo Statuto ai sensi del successivo articolo 41 e lo scioglimento dell’Associazione ai sensi del successivo articolo 42.
3. L’Assemblea, con la denominazione di **Congresso**, è competente per l’elezione del Coordinatore, del Consiglio e del Collegio di Garanzia dell’Associazione ed è convocata di regola ogni tre anni salvo cessazione anticipata di uno o più di detti Organi.
4. L’Assemblea in sede non congressuale è indetta dal Consiglio, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ogniquale volta esso lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno i due quinti degli Associati o da tante Case che rappresentino i due quinti degli Associati che le hanno scelte come Case elettive o, infine, quando si verifichino le ulteriori condizioni indicate nel citato Regolamento Speciale dell’Assemblea.
5. Il Congresso è indetto dal Consiglio tra i novanta e i sessanta giorni prima della ordinaria scadenza triennale di uno o più degli Organi la cui elezione o nomina è di competenza dell’Assemblea ovvero entro i trenta giorni successivi alla loro cessazione anticipata.
6. L’Assemblea è convocata dal Consiglio per il tramite del Coordinatore. In caso di inerzia, vi provvede il Presidente del Collegio di Garanzia e, per il caso di ulteriore inerzia, vi provvedono i Proviviri.
7. La convocazione dell’Assemblea è effettuata con comunicazione inviata individualmente a tutti gli Iscritti mediante posta elettronica all’indirizzo risultante alla Commissione Iscritti e Aderenti, ovvero mediante altra apposita modalità stabilita dal Consiglio, nonché a tutte le Case e tutti gli Organi di Nuova Costituente. La convocazione deve essere inviata almeno cinquanta giorni prima del suo svolgimento, ove trattasi di Congresso, e almeno trenta giorni prima in caso di Assemblea non congressuale.
8. L’Assemblea è composta da tutti i delegati eletti o designati dalle Rappresentanze e dei Comitanti secondo i rispettivi statuti o regolamenti (“**Delegati**”). Nella convocazione devono essere indicati, tra l’altro, il numero dei Delegati spettanti a ogni Casa e i termini cronologici in cui si dovranno svolgere l’elezione o la designazione dei Delegati delle Case.
9. Partecipano all’Assemblea in qualità di invitati tutti i componenti degli Organi di Nuova Costituente e tutti gli eletti in elezioni politiche o amministrative. Hanno altresì diritto di partecipare come invitati, a loro richiesta, i Primi Associati ex articolo 6, comma 3, e gli Associati Onorari ex articolo 6, comma 4. Gli invitati hanno diritto di intervento ma non di voto, salva la loro partecipazione quali Delegati.
10. Il Consiglio delibera, entro la data indicata nel Regolamento Speciale dell’Assemblea, a maggioranza di tre quarti dei suoi componenti, con arrotondamento all’unità superiore, le regole per la determinazione del numero dei Delegati aventi diritto a partecipare e quelle per la partecipazione dei Delegati all’Assemblea in presenza o a distanza sulla base dei criteri di (i) proporzione numerica tra rappresentanti e rappresentati, (ii) garanzia della rappresentanza delle minoranze delle singole Case, (iii)

disponibilità organizzativa nel luogo designato per lo svolgimento dell'Assemblea, (iiii) sostenibilità economica dell'organizzazione.

11. Il Consiglio altresì disciplina, nei termini e con la maggioranza di cui al comma precedente, le modalità di partecipazione dei Delegati all'Assemblea quanto alla facoltà di intervento, scritto e orale, alla modalità di voto e a ogni altro elemento inerente allo svolgimento dell'Assemblea. In ogni caso devono essere garantiti e tutelati i diritti dei Delegati di partecipare attivamente e di svolgere adeguatamente il proprio ruolo di rappresentanti degli Iscritti.
12. La convocazione deve contenere le indicazioni di luogo e di tempo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Sono sempre ammesse alla votazione le mozioni presentate anche direttamente in riunione dal Coordinatore, dal Consiglio o da almeno il dieci per cento dei Delegati e, in caso di riunione congressuale, anche le mozioni presentate almeno quattro giorni prima da parte dei candidati alla carica di Coordinatore, dal Consiglio uscente o da almeno cinquanta Associati.
13. L'Assemblea si svolge obbligatoriamente sia con riunione in presenza sia con collegamento a distanza ma può essere stabilito che il voto valido sia espresso solo dagli aventi diritto presenti fisicamente. In quest'ultimo caso, essa è validamente costituita ed è atta a deliberare con la presenza fisica della maggioranza assoluta dei Delegati e dev'essere previsto una sistema di delega tra Delegati che garantisca a ogni Delegato la possibilità di esprimere il suo voto almeno tramite delega. Nel caso in cui l'Assemblea si svolga anche con voto a distanza, è atta a deliberare con la partecipazione al voto su ogni specifica delibera dei tre quarti dei Delegati e si intendono presenti tutti coloro che hanno espresso il voto o hanno dichiarato l'astensione.
14. In mancanza di diverse disposizioni statutarie o regolamentari, le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Delegati votanti, al netto delle astensioni. Per quanto riguarda l'elezione degli Organi di competenza congressuale, valgono le regole eventualmente stabilite dallo Statuto per ciascuno di essi. In caso di parità di voti, la delibera si ha per non assunta.
15. L'Assemblea nomina il proprio Presidente, che ne dirige i lavori e ha facoltà di costituire un ufficio di presidenza comprensivo di eventuali scrutatori, che l'Assemblea deve approvare, salva la possibilità di incaricare all'uopo la Commissione Iscritti e Aderenti ai sensi del successivo [articolo 28](#), comma [6](#). In caso di sua assenza è presieduta dal Coordinatore o, in subordine, dal Primo Proboviro.

articolo 19. **Presentazione delle candidature e modalità di voto per l'Assemblea.**

1. I candidati alla carica di Coordinatore devono presentare obbligatoriamente una mozione, con una denominazione ufficiale, che costituisce il loro programma politico. I candidati al Consiglio devono indicare obbligatoriamente quale mozione sostengono.
2. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Coordinatore, a membro del Consiglio, a membro del Collegio di Garanzia nonché quelle a Delegato solo gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio stabilisce – nel citato Regolamento Speciale dell'Assemblea approvato ai sensi del successivo [articolo 21](#) – il numero di sottoscrizioni necessarie per ciascuna candidatura e il numero massimo di candidature sottoscrivibili da ogni Associato.
3. La candidatura a Coordinatore deve essere sottoscritta da tanti Associati che rappresentino almeno un decimo di tutti gli Associati.
4. Ogni Delegato ha diritto a un voto, salva la disciplina del voto per delega di altro Delegato. Il voto è palese. La votazione può avvenire anche a distanza tramite procedure che garantiscano l'autenticità e tempestività del voto.
5. I Delegati in sede di elezione degli Organi politici hanno vincolo di mandato e sono quindi obbligati a votare il Coordinatore della cui mozione hanno dichiarato il sostegno nonché – per il voto dei componenti del Consiglio – a esprimere le preferenze – in un numero massimo che garantisca la rappresentanza delle minoranze – nell'ambito dei candidati che hanno dichiarato il sostegno alla stessa mozione.
6. Il candidato a Coordinatore che otterrà il maggior numero di voti risulterà eletto. In caso di parità si provvederà a ballottaggio. Con l'elezione del Coordinatore si intende approvata dall'Assemblea la sua mozione.
7. I seggi per i componenti del Consiglio verranno attribuiti alle mozioni in proporzione ai voti ricevuti dai candidati a Coordinatore che le hanno proposte; se nessuna delle mozioni avrà ottenuto un numero di

voti pari ad almeno il 55%, la mozione che avrà ottenuto più voti otterrà un premio di maggioranza in misura tale da portarla a tale percentuale e otterrà un numero di seggi proporzionale a tale percentuale, con arrotondamento all'unità superiore; gli altri seggi saranno distribuiti alle altre mozioni in proporzione ai voti ricevuti escludendo dal conteggio i voti ricevuti dalla cd. mozione vincente. In questa ultima attribuzione l'arrotondamento è sempre per eccesso: ove, peraltro, ne risulti un numero superiore di seggi a quelli attribuibili, si attribuirà almeno un seggio a ciascuna mozione ove il numero di seggi disponibili lo consenta e togliendoli eventualmente alla mozione che avrà ottenuto la penultima più alta attribuzione; ove non dovesse essere sufficiente si provvederà a togliere un seggio alla mozione che avrà ottenuto la terzultima più alta attribuzione e via via così a salire.

8. Nell'ambito dei seggi ottenuti da ciascuna mozione verranno eletti componenti del Consiglio quei candidati che hanno sostenuto la mozione e che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze (in caso di parità, prevarrà il candidato che ha ottenuto più prime preferenze; in caso di ulteriore parità, quello che ha ottenuto più seconde preferenze, e via via a scendere); l'ordine dei candidati di ciascuna mozione nella scheda elettorale (anche per il voto a distanza) verrà ottenuto mediante sorteggio.

Sezione V.II - Consiglio

articolo 20. **Il Consiglio di Nuova Costituente.**

1. Il Consiglio è composto da un numero di componenti elettivi pari a trenta e, in particolare, dal Coordinatore, che lo presiede, e da 29 componenti eletti dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 18 e seguente, nonché dai Promotori, componenti di diritto ai sensi del precedente articolo 6, comma 2, titolari del diritto di partecipazione e di intervento ma senza diritto di voto, salvo che siano anche componenti eletti e salvo ove sia diversamente previsto nello Statuto.
2. Su proposta del Coordinatore, nell'ambito del Consiglio possono essere nominati uno o più Vicecoordinatori.
3. Il Consiglio è l'organo di indirizzo politico di Nuova Costituente in attuazione delle linee politiche e programmatiche approvate dall'Assemblea. Il suo compito principale è supportare e coadiuvare il Coordinatore nell'esercizio delle proprie attività di rappresentanza, direzione e coordinamento dell'Associazione. Il Consiglio svolge altresì tutte le altre funzioni attribuite dalle disposizioni del presente Statuto e, in particolare, nomina il Tesoriere, la Commissione Iscritti e Aderenti, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio di Consulenza. È titolare del potere regolamentare generale.
4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese, anche a mezzo di conferenza a distanza.
5. Il Consiglio è convocato dal Coordinatore ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno dieci componenti del Consiglio, o dal Collegio dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante posta elettronica – ovvero altra apposita modalità stabilita dal Coordinatore – contenente l'indicazione del luogo e/o delle modalità di riunione a distanza, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del Consiglio e, se dovuto ai sensi del successivo articolo 30, ai Revisori dei Conti almeno due giorni prima della riunione. In caso d'inerzia, vi provvedono – nell'ordine, nel caso di ulteriore inerzia – un Vicecoordinatore se nominato, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e il Presidente del Collegio di Garanzia.
6. Il Consiglio è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle formalità di convocazione di cui al precedente comma, qualora siano presenti tutti i suoi componenti e la maggioranza del Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Il Consiglio è presieduto dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione a maggioranza semplice dei presenti, da un altro componente del Consiglio.
8. Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti elettivi.
9. Il Consigliere eletto che sia assente ingiustificatamente per tre riunioni consecutive o per cinque riunioni all'anno anche non consecutive, decade dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.
10. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti elettivi presenti, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del presente Statuto. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

11. Il Coordinatore può invitare a partecipare di volta in volta alle riunioni del Consiglio altri Organi o loro componenti o Iscritti indicando nella convocazione della riunione la motivazione dell'invito. Gli invitati non hanno diritto di voto. L'invito a partecipare a una riunione del Consiglio rivolto a non Iscritti deve previamente essere approvato dal Consiglio stesso.
12. Le deliberazioni del Consiglio potranno essere assunte anche mediante consultazione scritta. Il Coordinatore che intende consultare gli altri membri del Consiglio e proporre loro una specifica decisione dovrà formulare detta proposta in forma scritta su qualsiasi supporto e, quindi, anche a mezzo posta elettronica, dalla quale dovrà risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione. Detta proposta deve essere inviata a tutti i membri del Consiglio i quali, se intendono esprimere voto favorevole, di astensione o contrario, devono comunicare al Coordinatore il loro voto in forma scritta su qualsiasi supporto, anche a mezzo posta elettronica, entro il termine indicato nella proposta; la mancanza di detta comunicazione nel termine prescritto va intesa come espressione di astensione. Le deliberazioni del Consiglio mediante consultazione scritta sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, al netto delle astensioni.
13. Il venir meno, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei componenti elettivi del Consiglio comporta la decadenza automatica del Consiglio stesso nonché del Coordinatore e del Tesoriere. In tal caso il Coordinatore deve immediatamente indire – entro il termine perentorio di 30 giorni – le elezioni per il loro rinnovo. Tutti gli organi, elettivi e no, così decaduti operano in regime di *prorogatio* fino a nuove elezioni o nomine. Gli organi non decaduti proseguono la loro attività fino alla scadenza del triennio dalla rispettiva nomina, salvo decadenza nei casi specificamente previsti per ciascuno di essi.

articolo 21. **Potere regolamentare del Consiglio.**

1. Il Consiglio, nell'ambito del proprio potere regolamentare, deve approvare il Codice di Garanzia di cui al successivo articolo 39 e i seguenti Regolamenti Speciali:
 - 1.1. Regolamento Speciale Iscritti e Aderenti;
 - 1.2. Regolamento Speciale Rappresentanze e Comitati;
 - 1.3. Regolamento Speciale di Democrazia Diretta;
 - 1.4. Regolamento Speciale dell'Assemblea;
 - 1.5. Regolamento Speciale Elettorale.
2. Il Codice di Garanzia e i Regolamenti Speciali devono essere approvati dal Consiglio con la maggioranza dei tre quarti di tutti i suoi componenti, con arrotondamento all'unità superiore.
3. Il Consiglio può approvare altri regolamenti con la maggioranza assoluta dei componenti elettivi.

Sezione V.III - Coordinatore

articolo 22. **Il Coordinatore di Nuova Costituente.**

1. Il Coordinatore esprime l'indirizzo politico di Nuova Costituente sulla base del programma da lui presentato in occasione della sua elezione, che non può essere in contrasto con i principi fondanti di Nuova Costituente di cui al precedente articolo 3. Il Coordinatore convoca e presiede le riunioni del Consiglio stabilendo i relativi ordini del giorno. Il Coordinatore svolge altresì tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e, in particolare, nomina il Comitato Esecutivo di cui al successivo articolo 25.
2. Il Coordinatore attua gli indirizzi politici contingenti espressi dal Consiglio e coordina, con il supporto del Consiglio e anche a mezzo di apposite commissioni, le attività delle Case e degli Organi di Nuova Costituente al fine di assicurare un'azione politica omogenea e coerente.
3. Al Coordinatore spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e, per gli effetti di cui allo Statuto, è domiciliato presso la sede dell'Associazione. Il Coordinatore ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Associazione, ivi compresi tutti quelli occorrenti per la partecipazione a elezioni nazionali ed europee (presentazione liste, apparentamento e collegamento delle medesime, deposito simboli e contrassegni, modifica dei medesimi) e per richiedere e incassare qualsiasi forma di contributo, finanziamento o sostegno all'attività politica svolta.

4. Il Coordinatore, per specifici atti e categorie di atti, può attribuire in via congiunta o disgiunta o delegare la rappresentanza e i poteri di cui al precedente comma al Tesoriere e, con proposta approvata dal Consiglio, anche a terzi.
5. Il Coordinatore decade quando il Consiglio approva a maggioranza pari ai due terzi dei suoi componenti elettivi, con arrotondamento all'unità superiore, una mozione di sfiducia nei suoi confronti. In tal caso, come nel caso di sue dimissioni, decadono automaticamente il Consiglio e il Tesoriere e il Coordinatore deve immediatamente indire – entro il termine perentorio di 30 giorni – il Congresso per il rinnovo di tali Organi.
6. Nei casi di incapacità del Coordinatore, un componente del Consiglio designato dai Proviviri assumerà il ruolo di Coordinatore *pro tempore* fino alle nuove elezioni previste dal comma precedente.

articolo 23. **La Segreteria di Coordinamento.**

1. Nello svolgere le funzioni e i compiti attribuitigli ai sensi del precedente articolo 22, il Coordinatore può avvalersi della collaborazione della Segreteria di Coordinamento.
2. Il Coordinatore, con l'approvazione del Consiglio e del Tesoriere, nomina i membri della Segreteria di Coordinamento che potranno essere scelti anche tra non Iscritti se titolari di rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione professionale remunerata con l'Associazione.
3. La Segreteria di Coordinamento opererà alle dirette dipendenze del Coordinatore nella gestione organizzativa delle sue attività, di quelle del Consiglio e di quelle degli altri Organi di Nuova Costituente, in particolare per l'assistenza alle attività di convocazione di riunioni, di verbalizzazione delle stesse, di gestione dell'agenda anche quanto al coordinamento tra Organi.

Sezione V.IV - Comitato Esecutivo

articolo 24. **Il Comitato Esecutivo di Nuova Costituente.**

1. Il Comitato Esecutivo assiste e supporta il Coordinatore nello svolgimento della sua attività politica e istituzionale. Il Coordinatore nomina i membri del Comitato Esecutivo scegliendoli tra i componenti del Consiglio.
2. Il Comitato Esecutivo si compone di un numero di Consiglieri non inferiore a due e non superiore a cinque, oltre al Coordinatore, che lo presiede.
3. Il Comitato Esecutivo opererà in maniera collegiale nella gestione delle tematiche strategiche e politiche concernenti l'Associazione e di pertinenza del Coordinatore, anche interagendo con il Consiglio.
4. Il Coordinatore potrà di tempo in tempo variare la composizione del Comitato Esecutivo.
5. Il Consiglio può chiedere con congruo anticipo al Coordinatore che relazioni sinteticamente sull'attività del Comitato Esecutivo. Il Coordinatore relaziona altresì l'Assemblea quando essa ha luogo.
6. La decadenza del Coordinatore, anche in seguito a dimissioni, comporta la decadenza automatica del Comitato Esecutivo.

Sezione V.V - Tesoriere

articolo 25. **Il Tesoriere di Nuova Costituente.**

1. Il Tesoriere gestisce la cassa dell'Associazione, registra e contabilizza le sue movimentazioni, è responsabile del controllo della loro correttezza e della tenuta dei libri contabili, effettua le relative verifiche, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il Tesoriere, nei limiti della delega ricevuta dal Coordinatore, ha inoltre facoltà di aprire, gestire e chiudere conti correnti e attivare o disattivare strumenti d'incasso e pagamento, operare sugli stessi direttamente o mediante delega a terzi, e, in genere, di compiere qualunque operazione finanziaria e di tesoreria previste dallo Statuto. Il tutto, in conformità ai poteri e alla rappresentanza che gli competono di fronte ai terzi in forza del precedente articolo 22, comma 4.
2. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio tra i suoi componenti, con delibera adottata a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Su base semestrale, il Tesoriere redige un rendiconto sulle principali vicende patrimoniali e sui flussi finanziari del periodo considerato, e lo trasmette al Coordinatore, al Consiglio e al Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Tesoriere si avvale della collaborazione di tutti gli Organi di Nuova Costituente, che hanno il dovere di informarlo dettagliatamente di ogni vicenda ragionevolmente rilevante sotto il profilo patrimoniale e finanziario, ed eventualmente di uno o più consulenti professionali esterni all'Associazione e remunerati.
5. In relazione a fondi attribuiti a una o più Case con deliberazione del Consiglio, il Tesoriere ha il potere di disporre regolamenti e misure vincolanti per le Case circa la documentazione della gestione dei fondi stessi. La relativa documentazione contabile e giustificativa dovrà essere trasmessa in originale al Tesoriere da parte delle Case, ove richiesta.

Titolo VI – Organi di indirizzo

articolo 26. Il Collegio dei Probiviri di Nuova Costituente.

1. Il Collegio dei Probiviri è un Organo di indirizzo non elettivo che ha la funzione di valutare l'operato di Nuova Costituente sotto ogni profilo per contribuire a indirizzare le scelte dell'Associazione in senso conforme ai Principi fondanti di cui al precedente articolo 3 e allo spirito dei Promotori.
2. L'attività del Collegio e dei Probiviri si concretizza in documenti, messaggi, interventi collegiali e individuali indirizzati a ogni soggetto della struttura di Nuova Costituente nonché agli Iscritti e agli Aderenti, ciò per propria iniziativa o su sollecitazione dei medesimi soggetti. Il Collegio e i Probiviri, inoltre, attuano lo Statuto ove in esso espressamente indicati come titolari di funzioni e doveri come, in particolare, nell'articolo 16, comma 5, nell'articolo 18, commi 5 e 15, nell'articolo 22, comma 6, nell'articolo 27, comma 2, e nell'articolo 40, comma 8.
3. Il Collegio dei Probiviri è composto dai Promotori e dagli Associati da essi cooptati nella misura di massimo tre all'anno. Il numero massimo dei Probiviri cooptati in carica è di quindici.
4. I Probiviri Promotori, che si candidano a una carica in un Organo o che comunque vengono eletti in un altro Organo non di indirizzo di Nuova Costituente, sono automaticamente sospesi in via temporanea dal Collegio dal momento della presentazione della candidatura o dell'accettazione della nomina. La sospensione decade dopo due anni dalla mancata nomina o dalla cessazione della carica.
5. I Probiviri cooptati, che si candidano a una carica in un Organo o che comunque vengono eletti in un altro Organo non di indirizzo di Nuova Costituente, decadono automaticamente dal Collegio dal momento della presentazione della candidatura o dell'accettazione della nomina. Possono tornare a ricoprire la carica di Proboviro solo se nuovamente cooptati dopo due anni dalla mancata nomina o dalla cessazione della carica.
6. La comminazione di sanzioni disciplinari definitive ai sensi del Codice di Garanzia di Nuova Costituente comporta la decadenza dal Collegio dei Probiviri salvo voto contrario dei quattro quinti, con arrotondamento all'unità superiore, dei Probiviri in carica. I Probiviri sospesi non si intendono in carica ai fini dello Statuto.
7. Il Collegio dei Probiviri può deliberare l'esclusione dal Collegio stesso di un Proboviro con il voto favorevole dei quattro quinti, con arrotondamento all'unità superiore, dei Probiviri in carica.
8. Il Proboviro decaduto o escluso ai sensi dei precedenti commi 6 e 7 non può essere cooptato, anche se Promotore, per cinque anni. La rinuncia alla carica di Proboviro per qualsiasi ragione comporta l'incompatibilità con il Collegio dei Probiviri per cinque anni.
9. Il Collegio dei Probiviri nomina a maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica un Proboviro come **Primo Proboviro**. Il Primo Proboviro svolge funzioni di Presidente del Collegio secondo prassi attuate o regolamenti stabiliti dal Collegio medesimo in autonomia e nel rispetto dello Statuto. Il Primo Proboviro dura in carica ordinariamente per tre anni ed è rinominabile.

articolo 27. Il Collegio di Consulenza di Nuova Costituente.

1. Il Collegio di Consulenza è un Organo di indirizzo non elettivo che ha la funzione di assistere gli Organi di Nuova Costituente sotto ogni profilo culturale e, in particolare, giuridico e tecnico-professionale per

- contribuire alla correttezza e qualità culturale, scientifica e tecnica delle iniziative e proposte politiche di Nuova Costituente, della sua attività amministrativa e gestionale, e degli atti interni dell'Associazione.
2. Il Collegio di Consulenza è composto da Iscritti e da non Iscritti, nominati per cinque anni dal Consiglio e dal Collegio dei Probiviri in leale collaborazione, che svolgano professionalmente attività di consulenza o di docenza, soprattutto ma non solo universitaria.
 3. L'attività del Collegio e dei Consulenti si concretizza in pareri, messaggi, interventi collegiali e individuali indirizzati agli Organi di Nuova Costituente, ciò per propria iniziativa o su sollecitazione dei medesimi. L'attività del Collegio non può essere richiesta e indirizzata a Iscritti e Aderenti, o a Case, salvo che nel caso in cui il Collegio operi in funzione di organo di garanzia d'appello ai sensi del successivo articolo 40, comma 8.
 4. L'accettazione della nomina implica il dovere di collaborare con diligenza e ragionevole disponibilità, a titolo gratuito, a favore dell'Associazione. La carica può essere rinunciata in ogni momento, con congruo preavviso.
 5. L'eventuale coesistenza della carica di componente del Collegio di Consulenza con il ruolo di consulente professionale remunerato di Nuova Costituente comporta il dovere, sia per il consulente sia per l'Associazione, di distinguere diligentemente le attività svolte, anche sospendendo temporaneamente o rinunciando alla carica di componente del Collegio.
 6. Il Collegio di Consulenza ha in particolare il dovere di discutere e di segnalare, anche di propria iniziativa, a qualsiasi Organo dell'Associazione profili di illegittimità di delibere e in generale di iniziative di Nuova Costituente di cui un Consulente sia venuto a conoscenza e la cui realizzazione potrebbe comportare pregiudizio patrimoniale o rilevanti danni di immagine politica all'Associazione e ai suoi Organi.

Titolo VII – Organi di garanzia

articolo 28. La Commissione Iscritti e Aderenti.

1. La Commissione Iscritti e Aderenti opera su delega del Consiglio ed è composta da cinque Iscritti, nominati dal Consiglio stesso con delibera approvata a maggioranza di due terzi, con arrotondamento all'unità superiore, dei suoi componenti.
2. La Commissione Iscritti e Aderenti provvede in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro tale termine o di sospensione del termine a fini istruttori, si intende che essa sia stata accettata.
3. La Commissione Iscritti e Aderenti delibera anche sulla esclusione degli Associati che per oltre un anno siano inadempienti agli obblighi di versamento della quota associativa. L'esclusione ha effetto immediato. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire il Collegio di Garanzia.
4. La Commissione Iscritti e Aderenti redige e tiene aggiornati – anche in formato elettronico – il libro degli Associati e quello dei Sostenitori, operando nel rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza.
5. La nomina della Commissione Iscritti e Aderenti è obbligatoria. Nel caso di sua sostanziale inattività, le sue funzioni sono svolte direttamente dal Consiglio.
6. La Commissione Iscritti e Aderenti svolge funzioni di “commissione verifica poteri” in sede assembleare e congressuale, ove può eventualmente essere integrata con altri componenti provvisori nominati dall'Assemblea, ed eventualmente quelle di ufficio di presidenza ai sensi del precedente articolo 18, comma 15.

articolo 29. Il Collegio di Garanzia.

1. Il Collegio di Garanzia è l'organo disciplinare competente in via esclusiva ad accertare e a pronunciarsi sulle violazioni dello Statuto e del Codice di Garanzia ed è quindi titolare del potere disciplinare e di quello di comminare le relative sanzioni.

2. Il Collegio di Garanzia è composto da cinque Iscritti ed è eletto dall'Assemblea, senza la previsione di liste e/o mozioni. I cinque candidati che otterranno il maggior numero di voti saranno eletti. Le modalità concrete di elezione sono disciplinate dal Regolamento dell'Assemblea.
3. Nell'ambito del procedimento disciplinare di cui al successivo articolo 40, il Collegio di Garanzia:
 - 3.1. è tenuto a contestare il fatto all'interessato, ponendolo nelle condizioni di esporre compiutamente le proprie ragioni difensive;
 - 3.2. opera assicurando sempre il rispetto dei principi del contraddittorio e di difesa (incluso il principio della presunzione di innocenza) nonché quello di riservatezza sulle attività e sui procedimenti in corso, che cesserà solo a seguito della adozione di una decisione.
4. Il Collegio di Garanzia rende inoltre i pareri e ha le facoltà e gli obblighi di verifica previsti nel Codice di Garanzia e nello Statuto e, a tal fine, ha la possibilità di adottare regolamenti *ad hoc* per una migliore organizzazione del lavoro. In particolare, ha la facoltà di verificare i contenuti delle dichiarazioni dei candidati, fornendo all'uopo opportuni pareri non vincolanti al Consiglio e/o alla Rappresentanza territorialmente competente. Se il parere è richiesto da tali soggetti, il Collegio di Garanzia ha il dovere di effettuare tempestivamente le verifiche e di fornire i relativi pareri.
5. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti del Collegio di Garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna a Nuova Costituente, nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della presente disposizione, il componente del Collegio di Garanzia si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
6. Il Collegio di Garanzia nomina il proprio Presidente con delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

articolo 30. **Il Collegio dei Revisori dei Conti.**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, i quali ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo, nominati dal Consiglio con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti e scelti preferibilmente fra non Iscritti che rivestano professionalmente la qualifica di revisore contabile.
2. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze del Collegio, partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio inerenti all'approvazione dei bilanci. Partecipano inoltre, se invitati e se lo ritengono opportuno, alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio – in quest'ultimo caso, devono essere obbligatoriamente convocati se la riunione sia indetta su richiesta dello stesso Collegio ai sensi del precedente articolo 20, comma 5 – con facoltà di parola ma senza diritto di voto. I Revisori dei Conti verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, e danno pareri sui bilanci, in rapporto di collaborazione con il Tesoriere.
3. Fino a che l'Associazione non si candiderà autonomamente a elezioni politiche nazionali, l'attività di revisione contabile potrà essere eseguita da un unico Revisore, non Iscritto, nominato dal Consiglio.
4. Ove non siano Iscritti, i Revisori dei Conti componenti il Collegio e il Revisore unico possono essere remunerati dall'Associazione per le proprie prestazioni professionali.

Titolo VIII – Organi consultivi

articolo 31. **L'Assemblea delle Rappresentanze.**

1. Le Rappresentanze, per iniziativa propria o su invito del Consiglio, devono organizzare una riunione generale almeno una volta ogni anno, anche esclusivamente in modalità a distanza, in cui discutere della situazione politica generale e dell'attività di Nuova Costituente, anche secondo un ordine del giorno che, se approvato dal 50% delle Rappresentanze, è vincolante per lo svolgimento dell'Assemblea ma che deve comunque prevedere la facoltà di proporre mozioni e documenti su argomenti vari ed eventuali.
2. L'Assemblea delle Rappresentanze può approvare raccomandazioni, documenti, messaggi e ogni altro atto indirizzato agli altri Organi di Nuova Costituente con efficacia consultiva.

3. Il Consiglio può deliberare di volta in volta o in forma di regolamento la disciplina per lo svolgimento dell'Assemblea delle Rappresentanze, anche su proposta delle stesse.

articolo 32. **L'Assemblea dei Comitati.**

1. I Comitati, per iniziativa propria o su invito del Consiglio, devono organizzare una riunione generale almeno una volta ogni due anni, anche esclusivamente in modalità a distanza, in cui discutere della situazione politica generale e dell'attività di Nuova Costituente, anche secondo un ordine del giorno che, se approvato dal 50% dei Comitati, è vincolante per lo svolgimento dell'Assemblea ma che deve comunque prevedere la facoltà di proporre mozioni e documenti su argomenti vari ed eventuali.
2. L'Assemblea dei Comitati può approvare raccomandazioni, documenti, messaggi e ogni altro atto indirizzato agli altri Organi di Nuova Costituente con efficacia consultiva.
3. Il Consiglio può deliberare di volta in volta o in forma di regolamento la disciplina per lo svolgimento dell'Assemblea dei Comitati, anche su proposta degli stessi.
4. L'Assemblea dei Comitati può svolgersi contestualmente e unitariamente all'Assemblea delle Rappresentanze, ove il Consiglio tempestivamente interpellato non deliberi in senso contrario.

Titolo IX – Attività elettorale

articolo 33. **Disciplina.**

1. La disciplina per le candidature alle elezioni politiche e amministrative, nella Repubblica Italiana e in Europa, e in generale per l'attività elettorale di Nuova Costituente, è stabilita dal Consiglio con il Regolamento Speciale Elettorale approvato ai sensi del precedente articolo 21.
2. Nel Regolamento Speciale Elettorale il Consiglio può stabilire per i candidati regole di comportamento, specie nello svolgimento delle campagne elettorali, e imporre loro il versamento di contributi alle spese elettorali generali a carico di Nuova Costituente.

articolo 34. **Candidature alle elezioni politiche.**

1. Le candidature alle elezioni politiche nazionali ed europee sono stabilite dal Consiglio attraverso elezioni primarie cui possono partecipare tutti gli Associati.
2. Le Rappresentanze territorialmente competenti hanno il compito di verificare che i candidati alle elezioni primarie siano in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Speciale Elettorale e di quelli previsti dallo Statuto e dal Codice di Garanzia, coordinandosi se del caso con il Collegio di Garanzia.
3. In casi particolari ed eccezionali, ovvero qualora si ravvisino elementi o situazioni che pregiudichino l'indirizzo politico o l'interesse generale dell'Associazione, con delibera motivata adottata a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti, il Consiglio può derogare al risultato delle primarie.
4. In caso di alleanze, è consentito il ricorso alle primarie di coalizione e in tal caso la regolamentazione definita con le forze politiche alleate dovrà essere approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi componenti elettivi.

articolo 35. **Candidature alle elezioni amministrative**

1. Le candidature alle elezioni amministrative locali (cioè regionali e sub-regionali) sono stabilite dal Consiglio d'intesa con le Rappresentanze territorialmente competenti. Per quanto riguarda le elezioni amministrative circoscrizionali e comunali, il Consiglio può delegare alla Rappresentanza competente la selezione e approvazione delle relative candidature.
2. Le candidature alle elezioni amministrative possono essere proposte al Consiglio anche direttamente da un numero di Case oppure di Associati definiti nel Regolamento Speciale Elettorale.
3. Le Rappresentanze territorialmente competenti hanno in ogni caso il compito di verificare che i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di cui al precedente comma e di quelli previsti dallo Statuto e dal Codice di Garanzia, coordinandosi se del caso con il Collegio di Garanzia.

Titolo X – Gestione finanziaria

articolo 36. Patrimonio ed entrate della Associazione

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate (che costituiscono, unitamente al patrimonio, il fondo comune associativo):
 - 2.1. versamenti effettuati dagli Iscritti;
 - 2.2. redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - 2.3. introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
 - 2.4. contributi, erogazioni, donazioni e/o lasciti diversi;
 - 2.5. ogni altra attività di raccolta ammessa dalla legge.
3. Il fondo comune associativo è destinato esclusivamente al funzionamento dell'Associazione, al conseguimento degli scopi statutari e alle spese di gestione. È espressamente vietata la distribuzione, durante la vita dell'Associazione, sotto qualsiasi forma, di fondi, riserve e capitale. Il fondo comune associativo è indivisibile per tutta la durata dell'Associazione.
4. Il Consiglio annualmente stabilisce il costo della quota associativa. Il Consiglio può chiedere eventuali contributi straordinari agli Iscritti purché la loro erogazione non sia obbligatoria e la raccolta straordinaria si possa realizzare con modalità che rispettino la riservatezza delle scelte degli Iscritti medesimi. Iscritti e Aderenti hanno comunque la facoltà di effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota annuale di iscrizione o di adesione.
5. I versamenti al fondo comune associativo possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato all'Associazione a titolo di versamento al fondo comune associativo.
6. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, per atto tra vivi o a causa di morte.
7. L'Associazione non è in alcun modo responsabile, a nessun titolo, della fonte di qualsivoglia forma di contributo o finanziamento diretto e indiretto ricevuto da terzi.

articolo 37. Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi annuali dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo secondo il criterio della competenza. Nella redazione del bilancio consuntivo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste nella legislazione della Repubblica Italiana in materia di bilancio e contributi ai partiti politici.
2. Entro il 30 marzo di ciascun anno il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti e, quindi, del Consiglio entro il successivo 31 maggio.
3. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Tesoriere predispone il bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio entro il successivo 31 dicembre.
4. Il Consiglio può selezionare una società di revisione per la certificazione del bilancio consuntivo.
5. I bilanci, a partire quantomeno dall'esercizio dell'anno 2024, devono essere pubblicati sul sito internet della Associazione nei quindici giorni che precedono il Consiglio convocato per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro lettura.

articolo 38. Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Titolo XI – Disciplina di garanzia

articolo 39. Codice di Garanzia

1. Nuova Costituente si dota di un Codice di Garanzia, approvato dal Consiglio ai sensi del precedente articolo 21.
2. Gli Iscritti e gli Aderenti hanno l'obbligo di rispettare il Codice di Garanzia e si obbligano a non adire alcuna autorità giurisdizionale esterna all'Associazione per le controversie e vicende disciplinari interne a essa, salvo che nei casi previsti nel Codice di Garanzia medesimo.

articolo 40. Il procedimento disciplinare.

1. I soggetti che possono attivare il procedimento disciplinare davanti al Collegio di Garanzia di cui al precedente articolo 29, sono (i) gli Iscritti, purché in regola con il versamento delle quote associative, le Case e gli Organi dell'Associazione. Il Collegio di Garanzia non può attivarsi d'ufficio, salvi i casi in cui ciò sia espressamente previsto dallo Statuto e/o dal Codice di Garanzia.
2. Le segnalazioni anonime sono vietate e costituiscono grave infrazione dei principi e dei valori del Codice di Garanzia: non sono in alcun modo considerate e devono essere immediatamente distrutte.
3. Il Codice di Garanzia regola la procedura del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi del contraddittorio, di difesa e di riservatezza, nonché delle seguenti forme e garanzie:
 - 3.1. all'interessato dovrà essere comunicato l'avvio del procedimento, contestato il fatto e messo a sua disposizione, anche per via telematica e con libertà di forme, ogni atto e documento del procedimento;
 - 3.2. l'interessato ha diritto di essere sentito, presentare memorie, depositare documenti, chiedere l'audizione di testimoni e formulare istanze istruttorie, nei termini assegnatigli per un ordinato ed efficace svolgimento del procedimento;
 - 3.3. la durata massima del procedimento, compresa la pronuncia della decisione di cui al punto seguente, è di sessanta giorni, prorogabili per ulteriori trenta giorni, per ragioni motivate legate all'istruttoria;
 - 3.4. il procedimento si concluderà con apposita decisione scritta e motivata, assunta da almeno quattro componenti del Collegio di Garanzia, da comunicarsi – anche semplicemente via posta elettronica – all'interessato;
 - 3.5. la decisione deve essere approvata dalla maggioranza dei componenti del Collegio di Garanzia che l'abbiano deliberata. In mancanza, nessuna sanzione può essere irrogata.
4. La decisione avrà contenuto non sanzionatorio per:
 - 4.1. insussistenza: il comportamento come emerso dalla istruttoria non sussiste e/o non è provato, o non viola lo Statuto o il Codice di Garanzia;
 - 4.2. buona fede e/o irrilevanza della condotta: per quanto il comportamento violi lo Statuto o il Codice di Garanzia, è stato posto in essere in buona fede oltre ogni ragionevole dubbio e/o è sostanzialmente irrilevante anche in relazione alle sue conseguenze considerato l'interesse dell'Associazione.
5. La decisione avrà invece contenuto sanzionatorio con l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni: avvertimento, censura (lieve e non pubblica ovvero grave e pubblica), sospensione dall'Associazione, decadenza dall'eventuale carica detenuta, espulsione.
6. Il Collegio di Garanzia, su specifica istanza del Coordinatore per gravissimi motivi e a seguito di propria insindacabile decisione a maggioranza qualificata di quattro quinti dei suoi componenti, procede in via abbreviata. In tal caso i termini di cui ai precedenti commi si intendono dimezzati. La decisione può anche consistere nella revoca del procedimento in via abbreviata e nella sua trasformazione in ordinario. In caso di procedimento in via abbreviata, l'interessato deve astenersi dal compiere attività nella pendenza del procedimento e dal voto come componente di Organi statutari.

7. Gli Iscritti – se chiamati all’attività istruttoria – sono tenuti a collaborare, nei limiti della ragionevolezza e della disponibilità personale, con il Collegio di Garanzia.
8. Il Codice di Garanzia disciplina le modalità con cui è possibile appellare la decisione di primo grado del Collegio di Garanzia al Collegio dei Probiviri o al Collegio di Consulenza in funzione di organi di garanzia.
9. Qualora dovessero emergere, in qualsiasi tempo, nuove prove che dimostrino che l’interessato non doveva subire una sanzione o che quella specifica sanzione era eccessiva o sproporzionata, egli ha sempre diritto a chiedere al Collegio di Garanzia, mediante semplice istanza e con libertà di forme, la revisione del procedimento. Al procedimento di revisione si applicano i principi e le regole sopra esposte ed esso si conclude con una decisione.

Titolo XII – Disposizioni finali

articolo 41. Modifiche dello Statuto e del Codice di Garanzia

1. Le proposte di modica statutaria possono essere presentate al Consiglio: (i) dal Coordinatore, (ii) da uno o più altri componenti del Consiglio o, infine, (iii) da tante Case che rappresentino almeno un quinto degli Associati che le abbiano scelte come Case elettive, con arrotondamento all’unità superiore, a mezzo di mozione unitaria assunta da ciascuna Casa a maggioranza assoluta di detti Associati.
2. Le proposte di modifica dello Statuto sono elaborate e coordinate dal Consiglio, che ne approva la formulazione, e sono quindi sottoposte dal Consiglio all’Assemblea, che le approva a maggioranza di due terzi dei Delegati, con arrotondamento all’unità superiore.
3. La maggioranza qualificata di cui al precedente comma è necessaria anche per l’approvazione di modifiche statutarie deliberate direttamente dall’Assemblea, sempre possibile ai sensi del precedente articolo 18.
4. Le variazioni degli allegati dello Statuto, regolarmente deliberate dagli Organi competenti, non comportano variazione dello Statuto medesimo.
5. Le modifiche del Codice di Garanzia sono deliberate dal Consiglio, che le approva a maggioranza di due terzi dei suoi componenti elettivi.

articolo 42. Scioglimento

1. L’Associazione si scioglie per delibera assunta dall’Assemblea appositamente convocata, con voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Delegati partecipanti, con arrotondamento all’unità superiore. Assunta la delibera di scioglimento, decadono automaticamente tutti gli Organi esclusi quelli di indirizzo.
2. Con la medesima delibera vengono nominati uno o più liquidatori, indicati i criteri di liquidazione e individuata la destinazione dell’attivo di cui al successivo comma. In mancanza totale o parziale di detti contenuti, provvede tempestivamente il Collegio dei Probiviri, se del caso in qualità di organo collegiale di liquidazione.
3. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe e/o di beneficenza, salva diversa destinazione imposta dalla legge o da provvedimento giurisdizionale o arbitrale definitivo, in caso di controversia.

articolo 43. Norme applicabili: rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme vigenti alla data di sua approvazione in materia di associazioni non riconosciute e, in subordine, riconosciute, contenute nel Codice civile della Repubblica Italiana, Libro I. In ulteriore subordine, quanto agli organi dell’Associazione, si deve far riferimento alle norme in materia di società per azioni del medesimo Codice, se e in quanto compatibili.

articolo 44. Disposizioni transitorie.

1. Con l’approvazione del presente Statuto, in sostituzione dello statuto di Nuova Costituente adottato in sede di costituzione dell’Associazione il giorno 6 aprile dell’anno 2020 e convenzionalmente decorrente

dal 25 aprile 2020, ricorrenza di san Marco Evangelista, patrono di Venezia e delle genti Venete, decadono il Consiglio Direttivo e il Comitato Promotore di cui al precedente articolo 6, comma 2 e i relativi componenti, nella loro qualità di Promotori, costituiscono il Consiglio di Nuova Costituente in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio in sede di primo Congresso.

2. Il Consiglio costituito dai Promotori ai sensi del comma precedente, denominato **Primo Consiglio**, ha il compito di realizzare e curare la campagna di iscrizioni a Nuova Costituente e di dare attuazione allo Statuto nei termini di cui alle presenti Disposizioni transitorie, in vista del **Primo Congresso** di Nuova Costituente che dovrà svolgersi il 25 aprile 2022 e, comunque, non oltre l'anno 2022.
3. Fino al Primo Congresso di Nuova Costituente, il Primo Consiglio:
 - 3.1. attribuirà ai nuovi Iscritti la qualifica di Primi Associati ai sensi del precedente articolo 6, comma 3;
 - 3.2. autorizzerà la costituzione di Rappresentanze e di Comitati, se opportuno, potendo peraltro rinviare tale adempimento al Primo Congresso;
 - 3.3. sarà titolare dei poteri dell'Assemblea e svolgerà le funzioni della Commissione Iscritti e Aderenti e del Collegio di Garanzia;
 - 3.4. nominerà il Primo Coordinatore e il Primo Tesoriere, che decadranno con l'elezione del Coordinatore e del Tesoriere in sede di Primo Congresso;
 - 3.5. valuterà discrezionalmente a quali articoli dello Statuto dare attuazione e in che misura;
 - 3.6. potrà apportare allo Statuto correzioni di errori materiali o di difetti di coordinamento che dovranno essere confermate dal Primo Congresso.
4. Con l'attuazione del Primo Congresso, lo Statuto entrerà pienamente in vigore, salvo il potere del medesimo Primo Congresso di stabilire nuove disposizioni, anche transitorie, nonché di rinviare l'entrata in vigore di singole norme e la costituzione o la piena operatività di Organi statutari.
5. Il Primo Congresso approverà il bilancio preventivo per l'esercizio 2022 che, per la particolarità della situazione di avvio dell'attività associativa, potrà essere variato in corso d'anno in qualsiasi momento dal Tesoriere, con obbligo di informarne il Consiglio tempestivamente.

§ * § * §

Allegati:

| | | |
|-------------------|--|----|
| Allegato 1 | Manifesto di Nuova Costituente (Venezia, 6-25 aprile 2020) | 22 |
| Allegato 2 | Simbolo di Nuova Costituente | 24 |
| Allegato A | Elenco dei Promotori | 25 |
| Allegato B | Elenco dei Primi Associati | 26 |
| Allegato C | Elenco degli Associati Onorari | 27 |

§ § § § §

“Allegato 1” **Manifesto di Nuova Costituente** (Venezia, 6-25 aprile 2020) – rif. [articolo 3.5](#)

Nuova Costituente a difesa dei territori Democrazia, libertà, federalismo

La società italiana è entrata in una fase drammatica della sua storia, che sta causando molte sofferenze. La situazione sanitaria resta difficile dopo varie settimane dall’inizio dell’epidemia e il contrasto al Covid-19 obbliga ancora oggi a rallentare la vita del paese, con gravissime conseguenze economiche e sociali. Numerose famiglie fanno fatica ad arrivare alla fine del mese e molte imprese sono costrette a licenziare e chiudere.

Lo stato di prostrazione che ci caratterizza, però, non è da imputare in primo luogo alla pandemia. Il coronavirus ha investito l’intera umanità e generato difficoltà ovunque, ma il caso italiano è peculiare. L’emergenza ha investito un paese con istituzioni debolissime e libertà individuali quanto mai fragili, con una classe politica delegittimata e un debito pubblico e pensionistico alle stelle.

Bisogna ricostruire tutto e soprattutto le istituzioni democratiche, ma su basi nuove.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale si avvertì la necessità di segnare una netta discontinuità rispetto al passato: si accantonò la monarchia sabauda per fare dell’Italia una repubblica, convocando un’assemblea costituente che stilasse una nuova carta fondamentale. Fu una giusta decisione e oggi dobbiamo fare lo stesso.

La necessità di una nuova costituente nasce dal fatto che l’attuale sistema istituzionale non è al passo con i tempi. Le culture politiche egemoni nel dopoguerra avviarono un processo che relegava il popolo in un ruolo marginale: i cittadini furono chiamati alle urne per votare i nuovi “padri costituenti”, ma ogni successivo passo ebbe luogo all’interno della ristretta élite dei capi di partito. In effetti, il popolo fu convocato, diede la propria sanzione al processo, ma poi fu subito accantonato con il ruolo di spettatore muto.

Non soltanto l’esito finale dei lavori non fu sottoposto al voto dei cittadini, ma soprattutto non si accettò l’idea di segnare una compiuta discontinuità.

La riprova è che le realtà locali non ebbero alcun ruolo in quel processo politico costituente, che era già in larga misura predefinito nei suoi esiti. Nacque così una democrazia dimezzata e malata che subito Luigi Sturzo attaccò con forza quando parlò delle “male bestie” dello statalismo italiano, della partitocrazia e dello spreco del denaro pubblico. Il sacerdote siciliano aveva ragione e non a caso difese costantemente la sua idea di una democrazia autentica, basata sui municipi e sulle realtà locali.

Lo sfascio di oggi non deve allora stupirci: esso è la conseguenza diretta e inevitabile di un ordine politico accentrato, costruito più per servire il sovrano di turno e la sua corte che per tutelare le libertà di tutti.

Il fallimento sotto i nostri occhi è figlio di quella vicenda. La Repubblica italiana non avrebbe prodotto l’immenso debito pubblico che mette a rischio il futuro dei giovani se le comunità locali e i singoli individui fossero stati più liberi e responsabili, invece di essere ridotti a sudditi di un potere centrale autoreferenziale, né sarebbe stata possibile la tassazione da rapina che sta uccidendo il sistema produttivo se l’ordine istituzionale avesse posto un argine dinanzi alla crescita dello Stato e della spesa clientelare.

Per ripartire bisogna allora costruire un **ordine veramente democratico**. Non soltanto è necessario ridare ai cittadini il potere costituente, convocandoli affinché votino i loro rappresentanti, ma bisogna egualmente far sì che le popolazioni dei vari territori possano

esprimersi su qualunque questione. La costituzione vigente ha poco di democratico e ben lo si vede quando esclude la possibilità di far ricorso al voto popolare su imposte, relazioni internazionali o questioni di bilancio. È opportuno, allora, guardare al modello di democrazia integrale proprio della Svizzera, un paese che non a caso uscirà molto meglio di noi da questa catastrofe sanitaria ed economico-sociale, ed è necessario comprendere che non c'è affatto bisogno che a decidere siano i rappresentanti quando lo possono fare in prima persona i cittadini.

È inoltre necessario che **le libertà dei singoli** vengano rispettate e per fare questo è indispensabile che le giurisdizioni siano piccole e numerose, come lo sono i cantoni svizzeri, e che ognuna sia costretta a competere con tutte le altre. Solo se ogni entità territoriale sarà chiamata a vivere delle proprie risorse potremo avere amministrazioni che non sprecano, non coltivano clientele, non costruiscono cattedrali nel deserto. La stessa crisi sanitaria di queste settimane ci ha insegnato, tra l'altro, che soltanto chi vive in un determinato territorio ha le informazioni e le motivazioni necessarie ad assumere le decisioni corrette.

Il patto sociale da costruire, infine, deve basarsi sulla libera adesione delle singole comunità. Quella che si deve costruire è una nuova casa, non una prigione. Ecco perché è necessario che **la nuova costituzione sia federale a ogni livello e risulti dal voto popolare di tutte le realtà locali e da ognuna di esse**. Si dovrà discutere su quali debbano essere le regole che governeranno il nuovo edificio, ma alla fine dovrà abitare il nuovo palazzo solo chi giudicherà che quell'esito non è penalizzante, non pone le premesse per sfruttamenti territoriali o altre ingiustizie, non è all'origine di quei meccanismi perversi che hanno causato tante conseguenze disastrose in varie regioni d'Italia.

La questione meridionale si potrà risolvere, ad esempio, solo se finirà questo perdurante commissariamento delle realtà del Sud, che sono costrette a subire regole e logiche che impediscono a quelle popolazioni di migliorare le proprie condizioni. Il Mezzogiorno è stato distrutto dall'assistenzialismo, al punto che negli ultimi trent'anni il reddito pro capite di quasi tutti i paesi dell'Est europeo ha sorpassato quello delle regioni del Sud. A questa penalizzazione non si pone rimedio facendo del Mezzogiorno una landa desolata di soggetti passivi che ricevono un reddito di cittadinanza, ma restituendo libertà di autogoverno a queste realtà, così che sappiano forgiare le regole necessarie per favorire la libera iniziativa, l'arrivo dei capitali, la solidarietà spontanea.

Avere accettato le logiche di una democrazia dimezzata e avere fatto dell'intera Italia un'anonima periferia di un potere cinico, nelle mani di pochissimi, ci ha condotto in questa situazione desolante. La catastrofe, però, può tradursi in un'opportunità positiva se dalle varie comunità che compongono la penisola riuscisse a rinascere la richiesta di un processo che permetta davvero di rifondare la società su nuove basi.

Le forze della conservazione e quelle che guardano al passato sono agguerrite: prigioniere del mito del potere statale e, soprattutto, schierate a difesa di interessi ben precisi. Questo manifesto è un invito a tutti gli uomini di buona volontà affinché si diano da fare e nasce dalla consapevolezza che le sigle e le ideologie che ci hanno trascinato in questo baratro non possono intralciare la strada di chi vuole offrire una possibilità di futuro ai propri figli e nipoti. Le mani dei morti e delle ideologie del Novecento non possono tracciare il cammino dei vivi. Energie nuove e positive ce ne sono molte: questo appello punta a farle venire alla luce, affinché diventino protagoniste della nostra rinascita.

Venezia, 25 aprile 2020

“Allegato 2” simbolo di Nuova Costituente (aggiornamento alla data del 31.01.2022) – rif. [articolo 4](#)



“Allegato A” **Elenco dei Promotori** (aggiornamento alla data del 31.01.2022) – rif. articolo 6.2

- 1) *Carlo Lottieri*
- 2) *Luigi Marco Bassani*
- 3) *Roberto Brazzale*
- 4) *Andrea Favaro*
- 5) *Michele Fiorini*
- 6) *Alessandro Trentin*
- 7) *Massimo Vidori*
- 8) *Carlo Annoni*
- 9) *Dario Caroniti*
- 10) *Luigi Ceffalo*
- 11) *Giacomo Consalez*
- 12) *Marco Faraci*
- 13) *Sebastiano G. G. Mallia*
- 14) *Alberto Lusiani*
- 15) *Marco Pinetti*

§ § § § §

“Allegato B” **Elenco dei Primi Associati** (aggiornamento alla data del 31.01.2022) – rif. articolo 6.3

(n e s s u n o)

§ § § § §

“Allegato C” **Elenco degli Associati Onorari** (aggiornamento alla data del 31.01.2022) – rif. articolo 6.4

(n e s s u n o)

§ § § § §

